RILEVAZIONE A FINI FISCALI DI TALUNI TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI

Art. 3

Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso. L'esportazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni puo' essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 30 aprile 1990, non più in vigore dal 30 giugno 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
Estremi	Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rilevazione-a-fini-fiscali-di-taluni-trasferimenti-da-e-per-l-estero/art-3-importazione-ed-esportazione-al-seguito-di-denaro-titoli-e-valori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it